

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato ERRIGO

Modifica dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampliamento dell'applicabilità dell'articolo 49 della Costituzione è una conseguenza della mutata situazione socio-politica italiana.

Da un lato non possiamo non tener conto dei cittadini italiani residenti all'estero, che tanto hanno concorso e concorrono a mantenere alto il nome della Patria.

Da un altro lato non si può non notare come la parola partito non sia più onnicomprensiva, bensì settoriale e limitante le istanze diversificate di associazioni che si osservano ormai nella nostra Repubblica.

I movimenti politici possono essere assimilati per tradizione, ma debbono essere riconosciuti a livello normativo costituzionale.

Vi sono inoltre altre associazioni che, per il loro carattere sociale, culturale o informativo, sono ormai da ritenere politiche.

È necessario però che movimenti e associazioni dimostrino di non essere localizzate e quindi la previsione che abbiano sedi in almeno due terzi del territorio nazionale è da ritenersi congrua per quanto riguarda la loro rappresentatività a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Tutti i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, hanno diritto di aggregarsi liberamente in partiti, in movimenti politici o in associazioni, con sedi in almeno due terzi del territorio nazionale, aventi carattere sociale, culturale o informativo, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».